



PROCESSO VERBALE ADUNANZA V

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

10 maggio 2023

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 10 del mese di maggio duemilaventitre alle ore 15,30 in Torino, Aula Consiliare p.zza Castello 205 - Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 04 maggio 2023 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI -
Fabio GIULIVI - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Marco COGNO - Pasquale Mario
MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia
CAMBURSANO

Sono assenti i Consiglieri:
Andrea TRAGAIOLI - Daniel CANNATI - Luca SALVAI - Nadia CONTICELLI - Valentina CERA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 2 "Torino Ovest", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-
Carnagnolese"

ASSOCIAZIONE "TORINO GIUSTIZIA". ADESIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

ATTO N. DEL_CONS 22

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che :

- il valore della massima efficienza nell'amministrazione della Giustizia, nel campo civile come nel campo penale, irrinunciabile valore di democrazia e progresso sociale ed importante condizione di sviluppo economico, era stato posto a fondamento del Protocollo di Collaborazione sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino e il Collegio Notarile di Torino e Pinerolo e tutti gli Uffici giudiziari di Torino, tra cui il Tribunale di Torino, protocollo che le parti si erano impegnate a valorizzare presso gli Enti locali, la Camera di Commercio, le Fondazioni bancarie e gli altri Enti ed Istituzioni interessate, al fine di coinvolgerle nelle iniziative concordate;
- nella cornice sopra descritta, in particolare nell'ottica di costituzione di una Conferenza per la giustizia ove elaborare strategie e soluzioni, nonché di costituzione di un'associazione non riconosciuta ( Associazione Torino Giustizia ), la costituzione di quest'ultima è stata anticipata e sostenuta con Convenzione stipulata in data 7 febbraio 2011 dai soggetti promotori rappresentati dal Ministero della Giustizia, Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Regione Piemonte, Comune di Torino, Tribunale di Torino, Camera di Commercio di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione C.R.T., Intesa Sanpaolo s.p.a., Unicredit s.p.a., Università degli Studi di Torino, Unione Industriale, Collegio Notarile di Torino e Pinerolo, Ordine degli Avvocati di Torino, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, ivi compresa l'allora Provincia di Torino in forza di deliberazione della ex Giunta Provinciale del 01/02/2011, n. 72 - 3136/2011;

Considerato che:

- in data 28 luglio 2011 è stata quindi costituita l'Associazione "Torino Giustizia", con atto n. 30175 rep. - n. 15187 fasc. a rogito del Notaio Giulio Biino, cui avevano aderito in prima istanza il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea – Pinerolo – Torino, Intesa San Paolo Spa, Unicredit Spa, Regione Piemonte e Unione industriali Torino;
  - l'Associazione "Torino Giustizia", che ha sede presso il Palazzo di Giustizia di Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 130, è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dello Statuto, al fine di assicurare che le finalità costituenti l'oggetto sociale siano perseguite e raggiunte in totale trasparenza, corrispondenza ad effettive necessità, costituendo l'Associazione stessa garanzia di terzietà e di indipendenza tra soggetti eroganti i contributi e i beneficiari ed in particolare gli Uffici Giudiziari;
- Tra gli scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto Associativo rientrano, nell'ampio obiettivo di sviluppo dei servizi per l'amministrazione della giustizia negli Uffici giudiziari di Torino e negli uffici e negli Enti a questi collegati:
- il potenziamento delle forme di tutela e difesa dei diritti dei cittadini, delle famiglie, dei minori, delle imprese e dei professionisti;
  - la semplificazione delle procedure di informazione, accesso e fruizione dei servizi della giustizia, anche attraverso il coinvolgimento e la partnership con altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati operanti sul territorio della città di Torino;
  - la gestione integrata dei servizi della giustizia e lo sviluppo di sistemi informativi interoperabile fra le diverse strutture pubbliche coinvolte, al fine di ridurre i tempi di lavoro, aumentare la qualità delle prestazioni, ridurre i costi di gestione;
  - lo sviluppo di sistemi di valutazione e rendicontazione sociale sui risultati ottenuti dal sistema dei

servizi della giustizia per la città di Torino; - la realizzazione di un servizio di relazione con il pubblico;

- lo sviluppo e la diffusione di “best practices”;

- l’attuazione del processo telematico civile e penale per quanto concerne l’implementazione e l’assistenza organizzativa e tecnica, nel quadro delle direttive espresse dal Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati;

- la promozione dell’informazione e della formazione della cittadinanza sulle tematiche della giustizia e delle istituzioni giudiziarie in Torino, dalle origini storiche all’attualità.

- ai sensi dell’art 3 dello Statuto l’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, promuove inoltre varie attività, in particolare:

a) la realizzazione di programmi, per il tramite dell’erogazione di servizi, diretti all’attuazione degli obiettivi indicati all’articolo 2 dello Statuto;

b) attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni dirette ad informare la collettività sui progetti dell’Associazione e degli Uffici giudiziari di Torino volti al potenziamento della tutela dei diritti dei cittadini, delle famiglie, dei minori, delle imprese e dei professionisti;

c) attività di formazione, corsi di aggiornamento teorico/pratici per il personale amministrativo e giudicante e per i professionisti che operano negli Uffici giudiziari di Torino;

d) attività editoriale, pubblicazione di documenti inerenti all’attività svolta, carta dei servizi, sito web;

Considerato che il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall’Assemblea di cui due in rappresentanza degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai, uno in rappresentanza degli Enti Pubblici Territoriali, tre in rappresentanza dei Soci privati ed uno, che avrà funzione di Presidente, tra i Magistrati a riposo;

il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 5 membri; il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili;

Dato atto che tutte le cariche associative sono esercitate a titolo gratuito; a tutti i titolari di cariche elettive, nonché al Tesoriere e al Segretario generale, compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate;

Visto l’art. 5 dello Statuto il quale prevede che sono ammessi di diritto, a domanda, tutti i soggetti promotori della costituzione dell’Associazione firmatari della Convenzione in premessa citata;

Dato atto che l’adesione all’Associazione non prevede partecipazione finanziaria della Città metropolitana;

Visto al riguardo il Decreto a firma del Vicesindaco Metropolitano n. 45 del 28 Febbraio 2023 con il quale si è proposta al Consiglio Metropolitano, per le motivazioni tutte meglio indicate in premessa, l’adesione della Città metropolitana di Torino all’Associazione “Torino Giustizia”;

Ritenuto pertanto opportuno aderire all’Associazione “Torino Giustizia”, sulla base dello Statuto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contribuendo, in tal modo, insieme ad altri Enti Territoriali e soggetti giuridici, al perseguimento degli scopi ed obiettivi previsti all’art 2 dello Statuto Associativo;

Dato atto che la proposta di modifica dello Statuto dell’Associazione Torino Giustizia, approvata lo

scorso 20 gennaio 2023 dal consiglio direttivo dell'Associazione, è stata oggetto di discussione e approvazione da parte dell'Assemblea, in occasione della riunione annuale, in data 17 marzo 2023, come da verbale agli atti di questa Amministrazione dal quale si evince:

- l'ammissione, all'unanimità dei presenti, della Città Metropolitana tra gli Enti territoriali Soci dell'Associazione;
- l'approvazione all'unanimità dei soci presenti del testo del nuovo Statuto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Evidenziato altresì l'interesse all'adesione in riferimento alla “*domanda sociale di diritti*”, proveniente dai cittadini e valorizzata nel Piano Strategico Metropolitan, nell'ambito di un processo partecipativo volto all'individuazione dei bisogni specifici del territorio;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con il verbale n. 16 del 2 maggio 2023;

Sentita la I<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 2 Maggio 2023 .

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott Mario DE LEO, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, il quale ha dichiarato, con nota agli atti, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Dato atto che l'approvando provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente, e che pertanto, ai sensi del medesimo art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitan, non viene acquisito il parere del Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;

Visto l'art. 134, comma 4 del TUEL, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri.

### **DELIBERA**

1. di aderire, per le motivazioni indicate in premessa ed in attuazione del Decreto del Vicesindaco n. 45 del 28 febbraio 2023, all'Associazione “Torino Giustizia”, approvandone lo Statuto, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile;
3. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott Mario DE LEO, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, il quale ha dichiarato, con nota agli atti l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

~~~~~

(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan Suppo per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitan** non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** ASSOCIAZIONE “TORINO GIUSTIZIA”. ADESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

**ATTO N. DEL\_CONS 22**

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli 14

(Cambursano - Cagno - Costantino - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Giulivi - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

**La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Mario De Leo

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO

Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo



Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n° 16 del 02 maggio 2023

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: ASSOCIAZIONE “TORINO GIUSTIZIA”. ADESIONE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Premesso che:

E’ stata trasmessa, a mezzo posta elettronica, la proposta di deliberazione n.20/2023 relativa all’adesione della Città Metropolitana di Torino all’Associazione Torino Giustizia e all’approvazione dello statuto della stessa.

L’Associazione “Torino Giustizia” ha sede presso il Palazzo di Giustizia di Torino, in corso Vittorio Emanuele II n. 130, è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. La costituzione di questa è stata anticipata e sostenuta con Convenzione stipulata in data 7 febbraio 2011 dai soggetti promotori rappresentati dal Ministero della Giustizia, Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Regione Piemonte, Comune di Torino, ed altri Enti pubblici e privati, ivi compresa l’allora Provincia di Torino in forza di deliberazione della ex Giunta Provinciale del 01/02/2011,

Considerato che:

Tra gli scopi previsti dallo Statuto Associativo rientrano, nell’obiettivo di sviluppo dei servizi per l’amministrazione della giustizia negli Uffici giudiziari di Torino e negli uffici e negli Enti a questi collegati:

- il potenziamento delle forme di tutela e difesa dei diritti dei cittadini, delle famiglie, dei minori, delle imprese e dei professionisti;
- la semplificazione delle procedure di informazione, accesso e fruizione dei servizi della giustizia, anche attraverso il coinvolgimento e la partnership con altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati operanti sul territorio della città di Torino;

Ai sensi dell'articolo 11- ter, comma 2, del D. Lgs. n.118/2011, l'Associazione di cui trattasi rientra tra gli enti strumentali partecipati, sicché dovrà essere compresa nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Città Metropolitana di Torino ed eventualmente nel perimetro dei soggetti partecipati da includere nel bilancio consolidato.

Visto:

lo Statuto dell'Associazione Torino Giustizia, composto da n. 21 articoli;

l'art. 5 dello Statuto il quale prevede che sono ammessi di diritto, a domanda, tutti i soggetti promotori della costituzione dell'Associazione firmatari della Convenzione succitata;

che l'adesione all'Associazione non prevede partecipazione finanziaria della Città metropolitana;

Evidenziato che:

La Città Metropolitana di Torino non risulta aderire ad Associazione con finalità analoghe.

Risulta, peraltro, necessario assicurare una adeguata attività di vigilanza e monitoraggio, nell'interesse pubblico, sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione.

Visto:

Il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione da parte del dirigente del settore interessato.

Il provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente, e, pertanto, ai sensi del medesimo art. 48, comma 1 dello Statuto metropolitano, non viene acquisito il parere del Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Il Collegio dei revisori

esprime parere favorevole alla approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio della Città metropolitana di Torino n. 20 in data 21/04/2023, avente ad oggetto: *“Associazione “Torino Giustizia”. Adesione della Città Metropolitana di Torino. Approvazione dello statuto.*

L'organo di revisione:

Antonella Perrone, Presidente;

Paola Capretti, componente;

Rosario Guercio Nuzio, componente.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL_CONS-22-2023-All_1-Statuto_ATG_e_proposte_modifiche_1_febbraio_2023.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Proposte di modifica: indicate *[fra parentesi quadre e in corsivo]* o ~~in caratteri barrati~~, oltre che con un differente colore.

Le modifiche solo ortografiche sono indicate solo con un differente colore.

STATUTO

Articolo 1

È costituita l'associazione "Torino Giustizia".

"Torino Giustizia" è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, artt. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto, al fine di assicurare che le finalità costituenti l'oggetto sociale siano perseguite e raggiunte in totale trasparenza, corrispondenza ad effettive necessità, costituendo l'Associazione stessa garanzia di terzietà e di indipendenza tra soggetti eroganti i contributi e i beneficiari ed in particolare gli Uffici Giudiziari.

[La costituzione dell'Associazione "Torino Giustizia" è stata anticipata e sostenuta, con convenzione stipulata il 7 febbraio 2011, dai seguenti soggetti promotori: Ministero della Giustizia, Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Tribunale di Torino, Camera di Commercio di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione C.R.T., Intesa Sanpaolo s.p.a., Unicredit s.p.a., Università degli Studi di Torino, Unione Industriale, Collegio Notarile di Torino e Pinerolo, Ordine degli Avvocati di Torino, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.]

Articolo 2

L'associazione "Torino Giustizia" persegue obiettivi di sviluppo dei servizi per l'amministrazione della giustizia negli Uffici giudiziari ~~del Tribunale~~ di Torino [e negli uffici e negli enti a questi collegati] ~~e degli altri soggetti che hanno aderito alla convenzione stipulata il 7 febbraio 2011~~ inerenti:

- a) al potenziamento delle forme di tutela e difesa dei diritti dei cittadini, delle famiglie, dei minori, delle imprese e dei professionisti;
- b) alla semplificazione delle procedure di informazione, accesso e fruizione dei servizi della giustizia, anche attraverso il coinvolgimento e la partnership con altre amministrazioni pubbliche [ed enti pubblici e privati operanti] sul territorio della città di Torino;
- c) alla gestione integrata dei servizi della giustizia e allo sviluppo di sistemi informativi interoperabili fra le diverse strutture pubbliche coinvolte, al fine

di ridurre i tempi di lavoro, aumentare la qualità delle prestazioni, ridurre i costi di gestione;

d) lo sviluppo di sistemi di valutazione e rendicontazione sociale sui risultati ottenuti dal sistema dei servizi della giustizia per la città di Torino;

e) la realizzazione di un servizio di relazioni con il pubblico;

f) ~~il completamento del progetto "Best Practices", già avviato dal Tribunale di Torino in partnership con la Regione Piemonte;~~ [lo sviluppo e la diffusione di "best practices";]

g) l'attuazione del processo telematico [, civile e penale,] per quanto concerne l'implementazione e l'assistenza organizzativa e tecnica, nel quadro delle direttive espresse dal Ministero della Giustizia - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, ~~in /particolare fornendo al Tribunale di Torino i servizi necessari a supportarne l'organizzazione.~~

~~Più in generale potranno essere attuati ed implementati tutti gli obiettivi indicati nella Convenzione stipulata il 7 febbraio 2011.;~~

h) alla promozione dell'informazione e della formazione della cittadinanza sulle tematiche della giustizia e delle istituzioni giudiziarie in Torino, dalle origini storiche all'attualità.

Articolo 3

L'associazione "Torino Giustizia", per il raggiungimento dei suoi fini, ~~intende~~ promuovere varie attività, in particolare:

- la realizzazione di programmi, per il tramite dell'erogazione di servizi, diretti all'attuazione degli obiettivi indicati all'art. 2;

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni dirette ad informare la collettività sui progetti ~~del Tribunale~~ [dell'Associazione e degli Uffici giudiziari] di Torino, volti al potenziamento della tutela dei diritti dei cittadini, delle famiglie, dei minori, delle imprese e dei professionisti;

- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per il personale amministrativo e giudicante e per i professionisti che operano negli Uffici giudiziari di Torino;

- attività editoriale: pubblicazione di documenti inerenti all'attività svolta, carta dei servizi, sito web.

Articolo 4

L'associazione "Torino Giustizia" è aperta a tutti gli Uffici giudiziari della città di Torino, e, con l'assenso dei promotori [divenuti soci dell'associazione], ~~vale a dire dei soggetti firmatari della Convenzione stipulata in data 7 febbraio 2011-~~

~~e di quelli che vi hanno aderito alla data odierna,~~ a tutti i soggetti, pubblici e privati, che si riconoscano nelle finalità di cui all'art. 2.

Articolo 5

L'ammissione ~~dei~~ [di nuovi] soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei; probiviri.

Sono ammessi di diritto, a domanda, tutti i soggetti [promotori della costituzione dell'Associazione,] firmatari della convenzione di: cui all'~~precedente~~ articolo 1.

Articolo 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. I soci espulsi possono [impugnare] ~~ricorrere per iscritto contro~~ il provvedimento ~~entro trenta giorni~~ [presentando, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, ricorso scritto] al Collegio dei probiviri.

Articolo 7

Tutti i soci hanno diritto di voto [in Assemblea, in specie] per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 8

Le risorse economiche [e di personale] dell'Associazione sono costituite da:

- conferimenti in denaro e/o beni e/o servizi degli enti associati;
- utilizzazione di personale degli enti ~~pubblici~~ associati ~~presso gli uffici giudiziari~~ [e degli enti beneficiari delle iniziative dell'Associazione].

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e [il bilancio] consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria, ogni anno, entro il mese di aprile.
~~Esse~~ [Al più tardi quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere resi accessibili alla consultazione, da parte di tutti soci, o mediante diretta comunicazione o tramite deposito] ~~deve essere depositato~~ presso la sede dell'Associazione ~~entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.~~

Articolo 10

Gli organi dell'Associazione sono.

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;
- [- il Tesoriere;
- il Segretario generale.]

Articolo 11

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

[L'Assemblea] Essa è convocata [dal Presidente,] almeno una volta all'anno in via ordinaria, [per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,] ed in via straordinaria quando sia necessaria [o opportuna, a seguito di decisione del Presidente, o quando la sua convocazione] ~~e~~ sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno [tre soci] ~~un decimo degli associati.~~

~~L'assemblea deve essere convocata dal presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.~~

L'Assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero a mezzo telefax o posta elettronica, contenente il giorno, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno, spedita a ciascun [socio, nonché ai membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri,] ~~membro~~ almeno sei giorni prima della riunione. In caso di

urgenza la convocazione può essere fatta anche per telegramma o per posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

In prima convocazione l'Assemblea, ordinaria [o straordinaria], è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente ~~con~~ la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità [della seduta] prescinde dal numero dei presenti.

~~L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.~~

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede [o mediante comunicazione a tutti i soci].

È ammessa la possibilità di partecipazione a distanza dei soci, nei limiti e con le modalità tecniche previamente approvate e comunicate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

L'Assemblea ~~ordinaria~~ [ordinaria], riunita in seduta ordinaria o straordinaria, ha i seguenti [poteri e competenze] ~~compiti~~.

- elegge il [Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del] Consiglio direttivo;
- [elegge i membri del] ~~il~~ Collegio dei revisori e [del] ~~il~~ Collegio dei probiviri;
- [ratifica o meno la nomina, operata dal Presidente, del Tesoriere e del Segretario generale;]
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- [- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni altra eventuale proposta o questione eventualmente sottoposta dal Presidente o dal Consiglio direttivo.]

~~L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.~~

[L'Assemblea è ordinariamente presieduta dal Presidente dell'Associazione, che designa persona di sua fiducia a svolgere funzioni di segretario dell'Assemblea e a redigerne il verbale, poi sottoscritto da questi e dal Presidente.

In caso di assemblea elettiva, alla sua apertura]

~~All'apertura di ogni seduta~~ l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno [redigere e] sottoscrivere il verbale [della seduta] finale.

Articolo 13

Il Consiglio direttivo è composto da **sette** membri, eletti dall'Assemblea, di cui due in rappresentanza degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai, uno in rappresentanza degli Enti [pubblici] territoriali, tre in rappresentanza dei soci privati ed uno, che avrà la funzione di Presidente, ~~sarà nominato~~ tra i magistrati a riposo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti cinque membri.

È ammessa la possibilità, per i suoi membri, di partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo, nei limiti e con le modalità tecniche previamente comunicate dal Presidente.

~~I membri del~~ [II] Consiglio direttivo ~~svolgono la loro attività gratuitamente e durante~~ [rimane] in carica [per] **tre** anni [e i suoi membri sono rieleggibili, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto].

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza di **due terzi** dei soci.

Articolo 14

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione " **Torino Giustizia** ".

È convocato ~~da~~:

- dal **P**residente;
- da almeno **due dei suoi** componenti, su richiesta motivata;
- [a seguito di] richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio [direttivo] deve essere convocato [mediante comunicazione inviata] con lettera raccomandata, ~~o ovvero~~ a mezzo telefax o posta elettronica, contenente il giorno, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno, spedita a ciascun membro almeno sei giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche per telegramma [posta elettronica,] o per sms, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione,

- deliberare sugli investimenti diretti alla realizzazione dei programmi d'intervento a favore degli Uffici giudiziari ~~aderenti alla Convenzione firmata il 7 febbraio 2011 e che abbiano aderito alla presente associazione,~~ garantendo che essi vengano effettuati in forme tali da garantire la terzietà degli Uffici giudiziari beneficiari e l'effettivo fabbisogno;

~~[- deliberare su ogni altro intervento e attività da realizzare in conformità alle finalità dell'Associazione;]~~

- elaborare ed approvare il progetto di bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea dei soci, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

- elaborare ed approvare il progetto di bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea dei soci, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione ~~[e da comunicare a tutti i componenti il Consiglio direttivo]~~. Nel caso in cui, nel corso di un esercizio, ~~[per rinuncia, impedimento o per ogni altra ragione, un Consigliere cessi dallo svolgimento delle sue funzioni] venga meno un Consigliere,~~ il Consiglio continuerà ad operare con i [restanti] Consiglieri ~~rimasti,~~ fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Nel caso in cui ~~[per rinuncia, impedimento o per ogni altra ragione, il Presidente cessi dallo svolgimento delle sue funzioni, il Consiglio dovrà venisse meno il Presidente i Consiglieri dovranno]~~ convocare immediatamente l'Assemblea, perché provveda ~~[all'elezione di un nuovo] alla sostituzione del~~ Presidente.

~~I Consiglieri sono rieleggibili.~~

I Consiglieri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, ~~se nominato,~~ possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa ~~[, con maggioranza di due terzi dei soci, su istanza di almeno tre soci]~~ e dopo che sia stato consentito loro di esporre le proprie ragioni.

Il Consiglio direttivo assiste alle riunioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 15

Il Presidente è l'organo avente legale rappresentanza dell'Associazione ed è ~~[eletto] scelto~~ tra i magistrati a riposo. ~~e usufruirà di copertura assicurativa a carico dell'Associazione stessa.~~

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere ~~agli~~ ~~[a pagamenti e]~~ incassi.

[Il Presidente nomina un Tesoriere, cui sono assegnate, in specie, le funzioni di predisporre bozza del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, di operare, su delega del Presidente, a pagamenti e incassi.]

Il Presidente ~~può~~ nominare un ~~eventuale~~ Segretario generale ~~dell'associazione~~, con compiti anche di coordinamento operativo.

Il Presidente rimane in carica per tre anni, ~~così come il Consiglio direttivo, e non è rieleggibile~~ [può essere rieletto una sola volta].

In ogni caso di assenza o di impedimento temporanei del Presidente ~~dell'Associazione~~, tutte le funzioni ed i compiti allo stesso attribuiti [, ~~così come la rappresentanza dell'Associazione,~~] ~~nel presente articolo~~ sono esercitati, per la sola durata dell'assenza o dell'impedimento, dal Vicepresidente ~~dell'Associazione~~.

Il Vicepresidente ~~dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci e resta in carica per la durata di tre anni; non~~ [rimane in carica per tre anni, ed è rieleggibile] ~~è rieleggibile ed è revocabile, per giusta causa, dall'Assemblea dei soci, con maggioranza di 2/3 dei soci, su proposta di almeno tre soci, dopo essere stato sentito.~~

~~Al Vicepresidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, compete, per la durata dell'impedimento, ad ogni effetto, la rappresentanza dell'Associazione Torino Giustizia.~~

Articolo 16

Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti, di cui il presidente deve esse revisore legale dei conti. Essi sono eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

[Il Collegio dei revisori] verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione, da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Si applicano ai [componenti del Collegio dei revisori] ~~Revisori~~ le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c. per i sindaci delle società per azioni.

Il Collegio dei revisori resta in carica tre anni [, i suoi componenti sono rieleggibili, non possono] ~~ed è rieleggibile e non può~~ essere revocati dall'Assemblea dei soci, se non per giusta causa e dopo essere stati sentiti.

Il Collegio dei revisor ha i doveri, i poteri e le responsabilità del collegio sindacale delle società per azioni, di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2406 e 2407 c.c., per quanto applicabili.

Il Collegio dei revisori ha diritto di assistere alle riunioni del ~~consiglio di amministrazione~~ [Consiglio direttivo] e dell'Assemblea dei soci, là ~~dove~~ [nelle quali] si approva e si discute di bilancio.

Articolo 17

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, uno in rappresentanza degli Enti [Pubblici] Territoriali, uno degli Ordini professionali ed uno degli altri soci. ~~Dura~~ [Rimane] in carica per tre anni [e i suoi componenti sono rieleggibili].

[Il Collegio dei probiviri] decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione [all'Associazione].

[Il Collegio dei probiviri] ~~ed~~ è garante della terzietà degli Uffici giudiziari beneficiari di erogazioni in denaro o servizi, della trasparenza delle erogazioni stesse e della loro corrispondenza ad effettive necessità degli uffici [e a tal fine può richiedere, ai soci, al Consiglio direttivo e agli enti beneficiari, tutte le informazioni e procedere a tutti gli accertamenti che reputa necessari o opportuni].

Articolo 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ~~straordinaria~~ con il voto favorevole di almeno ~~tre quarti degli~~ associati, a norma dell'art. 21 del codice civile.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Articolo 19

Tutte le cariche [associative sono esercitate a titolo gratuito] ~~sono gratuite~~.

A tutti i titolari di cariche elettive, nonché [al Tesoriere] e al Segretario generale ~~ove nominato~~, compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

[Il Presidente usufruirà di copertura assicurativa a carico dell'Associazione, che potrà essere estesa anche al Tesoriere e ad altri componenti gli organi associativi, ove ritenuto utile in relazione alle funzioni loro delegate].

Articolo 20

La sede dell'Associazione è presso il Palazzo di Giustizia di Torino - Corso Vittorio Emanuele II 130.

Articolo 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.